

COMUNE DI CANAZEI

COMUN DE CIANACEI

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

- φ Approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 8.04.2003
- φ Modificato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 21.04.2009
- φ Modificato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 28 del 25.08.2017

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Contenuti e finalità

1. Il presente Regolamento è diretto a prevenire i pericoli che potrebbero derivare alla pubblica salute dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi di polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli che si riferiscono alla destinazione dei cadaveri o di parti di essi, ai depositi di osservazione ed obitori, ai trasporti funebri, alla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, alla concessione e vigilanza di aree e manufatti destinati a sepoltura privata, alla costruzione di sepolcri privati, alla cremazione, e in genere a tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.
2. Il presente Regolamento attua e specifica le normative di rango superiore per il perseguimento delle seguenti finalità:
 - a) nel rispetto delle tradizioni locali, della diversa appartenenza religiosa, delle sensibilità personali e della dignità della persona anche dopo la morte, svolgere un servizio che costituisca per i familiari dei defunti un sostegno concreto sollevandoli fin dove possibile dagli impegni materiali e burocratici connessi all'evento della morte;
 - b) ricercare la semplificazione delle procedure burocratiche e la concentrazione degli adempimenti in un solo ufficio comunale anche assumendo funzioni e servizi di altri enti mediante accordi, convenzioni o altri strumenti organizzativi idonei;
 - c) organizzare il servizio secondo criteri di economicità, efficienza ed efficacia per minimizzare i costi a carico della collettività per l'attività istituzionale e a carico del singolo per le prestazioni a domanda individuale;
 - d) determinare le tariffe di queste ultime e in particolare per le attività non riservate al Comune, in misura tale da assicurare il pareggio con le correlative spese dichiarando estraneo a questo servizio comunale lo scopo di lucro.

Art. 2

Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria locale. Egli svolge dette funzioni delegandole di norma al personale dell'ufficio comunale.
2. Gli enti, organi e figure soggettive che in base alle norme vigenti hanno funzioni dirette e potere di direttiva, vigilanza e controllo sul servizio comunale sono denominati nel presente Regolamento con il termine di Autorità Sanitaria.

Art. 3

Gestione dei servizi di polizia mortuaria

1. Viene confermata l'assunzione e la gestione diretta in economia dei servizi di polizia mortuaria elencati al successivo art. 4.
2. Per ciascun servizio assunto, la Giunta comunale può integrare o dismettere singole prestazioni effettuate.

Art. 4

Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i seguenti servizi:
 - a. l'assistenza alla visita necroscopica;
 - b. il servizio di osservazione delle salme;
 - c. il trasporto funebre nell'ambito del comune quando non vengano richieste le prestazioni speciali di cui al comma 4;
 - d. il recupero e il trasporto delle salme accidentate nell'ambito del comune;
 - e. l'inumazione in campo comune compresa la fornitura del cippo e la targhetta recante le generalità del defunto, nei casi previsti dalle norme in vigore (art. 7 bis del D.L. 27 dicembre 2000, n. 392);
 - f. la cremazione al momento del decesso, nei casi e nei limiti di gratuità previsti dalle norme in vigore (art. 5, comma 1 della legge 30 marzo 2001, n. 130);
 - g. l'esumazione ordinaria e la deposizione delle ossa nell'ossario comune, nei casi previsti dalle norme in vigore (art. 7 bis del D.L. 27 dicembre 2000, n. 392);
 - h. la fornitura del feretro per le salme di persone i cui familiari non siano in grado di sostenerne la spesa secondo quanto previsto all'art. 5;
 - i. la cura e la manutenzione generale dei cimiteri.
2. Sono a pagamento gli altri servizi a domanda individuale, indicati di seguito:
 - a. l'inumazione e l'esumazione ordinaria in campo comune, eccetto i casi di cui alla lettera e) del comma precedente;
 - b. l'inumazione e l'esumazione ordinaria in tomba di famiglia;
 - c. la tumulazione di feretro in loculo in concessione;
 - d. la tumulazione di feretro in loculo di tomba di famiglia;
 - e. l'esumazione straordinaria da campo comune;
 - f. l'esumazione straordinaria da tomba di famiglia;
 - g. l'estumulazione straordinaria da loculo in concessione;
 - h. l'estumulazione straordinaria da loculo di tomba di famiglia;
 - i. l'apertura e la chiusura di loculo in concessione per la tumulazione di feretro;

- j. l'apertura e la chiusura di loculo in concessione per la conservazione di cassette ossario o di urne cinerarie;
 - k. la fornitura e la posa di lapidi per l'inumazione in campo comune (esclusivamente per il cimitero di *Soramurat*);
 - l. la fornitura e la posa delle targhe per la tumulazione di feretro o di cassette ossario o urne cinerarie (esclusivamente per il cimitero di *Soramurat*);
 - m. la fornitura di cassette ossario;
 - n. la cremazione, eccetto i casi di cui alla lettera f) del comma precedente;
 - o. *la dispersione delle ceneri nel cinerario comune o nell'area individuata del cimitero di Soramurat, in natura o in aree private a cura di personale del comune autorizzato;*
 - p. *l'affidamento delle ceneri a soggetti individuati nella manifestazione di volontà del defunto;*
 - q. altre prestazioni particolari.¹
3. La *giunta* comunale delibera le tariffe dei servizi a pagamento.²
4. I trasporti funebri nell'ambito del comune sono a pagamento quando sussiste una delle seguenti cause:
- quando è richiesto un feretro diverso da quello previsto per i funerali a carico di cui all'art. 5;
 - quando sono presentii addobbi floreali;
 - quando è esercitata la facoltà di scelta dell'orario di svolgimento del funerale.

Art. 5

Servizi per gli sconosciuti e gli indigenti

1. Il Comune provvede al trasporto funebre e alla fornitura del feretro per tutti i defunti sul proprio territorio, con ogni spesa a proprio carico, qualora non si presenti alcun familiare o altra persona entro 72 ore dal decesso. Il costo del funerale, secondo le tariffe in vigore, viene recuperato ponendolo a carico dei familiari, se rintracciati, tenuti agli alimenti ai sensi dell'art. 433 C.C.
2. Ugualmente si procede ove i familiari si trovino in stato di indigenza e ne facciano domanda. Lo stato di indigenza va dichiarato nella domanda e va successivamente accertato dall'ufficio comunale che si occupa di assistenza sociale. Ove l'accertamento sia negativo si procede al recupero delle spese, addebitando le prestazioni fornite secondo le tariffe in vigore maggiorate del 10%.
3. Il feretro fornito è quello più economico, nel rispetto di uniformi criteri di sobrietà e decoro. Il trasporto e il funerale avvengono con le stesse modalità dei servizi a pagamento.

¹ Comma modificato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 21.04.2009

² Comma modificato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 21.04.2009

4. In mancanza di familiari o altre persone interessate viene ricercato l'intervento di un ministro del culto di appartenenza del defunto, se conosciuto, per la celebrazione del rito funebre. Ove non fosse individuabile, neppure in via induttiva, il culto di appartenenza, viene celebrato comunque un rito funebre da parte di un sacerdote cattolico.

Art. 6

Lutto cittadino ed esequie pubbliche

1. Il Sindaco decreta il lutto cittadino per la morte dei cittadini che con le loro opere abbiano in vita meritato la speciale ammirazione e riconoscenza della collettività. Il Sindaco può altresì eccezionalmente disporre, con il consenso dei familiari, la celebrazione delle esequie pubbliche.
2. Il lutto cittadino consiste nell'esposizione delle bandiere a mezz'asta dai palazzi municipali. Il Sindaco, a seconda delle circostanze, può determinare altri segni di lutto così come invitare la cittadinanza ad una sospensione delle sue occupazioni in una certa ora della giornata.
3. Le esequie pubbliche si svolgono con le modalità determinate dal Sindaco e consistono di norma nell'allestimento della camera ardente in luogo pubblico ove esporre la salma al reverente saluto dei cittadini, nel corteo funebre lungo le strade della città e nella cerimonia religiosa o laica ove il Sindaco pronuncia l'orazione funebre.
4. Le prestazioni necessarie per le esequie pubbliche, ad eccezione del feretro, sono a carico del Comune.
5. Il lutto cittadino può essere decretato dal Sindaco anche per eventi mortali che abbiano riguardato persone non cittadine ma che abbiano colpito profondamente la cittadinanza suscitando vasto cordoglio.
6. Il lutto cittadino e le esequie pubbliche sono sempre decretate dal Vicesindaco per il decesso del Sindaco in carica.
7. Per il decesso dei consiglieri e assessori in carica e di coloro che abbiano rivestito la carica di Sindaco, è disposto il servizio d'onore di un plotone di Vigili Urbani in alta uniforme.
8. Il Sindaco dispone la pubblicazione di necrologi secondo il suo apprezzamento e le consuetudini locali. Può altresì esprimere la partecipazione del Comune con corone di fiori munite dei nastri cittadini con la scritta "*Il Comune di Canazei*".

Art. 7

Richiedente il servizio

1. Colui che si presenta per richiedere un servizio e per concordarne le modalità, per operazioni che interessano sepolture private, per l'apposizione di monumenti e ricordi funebri o per l'iscrizione di epigrafi, si presume agisca per sé nonché in nome e per conto e quindi col preventivo consenso di tutti i familiari interessati.
2. Qualora sorgano contrasti o dissidi fra familiari, l'ufficio segue le indicazioni: del concessionario o del subentrante di questo, per quanto concerne le sepolture private; negli altri casi, del familiare più stretto secondo il seguente ordine:
 - coniuge;
 - figli;

- genitori;
 - fratelli e sorelle;
 - nipoti.
3. Il Comune rimane comunque estraneo alle contestazioni e alle azioni che eventualmente ne conseguono. Esso si limita in tali casi a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato.

Art. 8

Imprese private operanti nel settore funerario

1. Le imprese private di pompe funebri operano nel territorio comunale se in possesso delle autorizzazioni e licenze di legge ed in particolare della licenza ex art. 115 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza e dell'autorizzazione commerciale qualora svolgano attività di vendita di feretri e altri articoli funebri.
2. Tali imprese possono svolgere presso gli uffici comunali le incombenze burocratiche e organizzative spettanti ai familiari su presentazione di atto scritto da cui risulti l'espresso mandato dei familiari stessi. In difetto l'ufficio comunale rifiuta legittimamente di procedere. E' comunque esclusa l'intermediazione per le pratiche relative alle concessioni cimiteriali e alle sepolture in tombe private.
3. Il personale addetto ai servizi di polizia mortuaria opera in modo da non favorire determinate imprese a danno di altre. E' quindi vietato al personale comunale:
 - a) segnalare alle imprese private notizie relative ai decessi nonché qualunque altra notizia che possa agevolare l'assunzione di incarichi;
 - b) ricevere da queste compensi di qualsiasi genere;
 - c) assumere dalle imprese incarichi di prestazione d'opera di qualsiasi tipo.

La violazione di tali divieti costituisce grave inosservanza dei doveri d'ufficio per i quali si applicano le sanzioni della sospensione dalla qualifica o della destituzione secondo le modalità previste dal Regolamento Organico Generale del Personale.

4. Nel contatto con il pubblico il personale comunale ha il dovere di dare informazione ampia e completa su tutte le possibilità di svolgimento dei servizi di pompe funebri da parte degli operatori privati.
5. Allo scopo di contrastare la possibilità che tra operatori privati e ufficio pubblico si stabiliscano rapporti non trasparenti e di evitare comunque che frequentazioni non dovute a cause d'ufficio creino un danno all'immagine del servizio pubblico, i titolari delle imprese private e i loro collaboratori accedono ai locali ove si svolgono i servizi di polizia mortuaria gestiti dal Comune solo per il disbrigo degli affari e delle operazioni loro affidate dai familiari dei defunti nonché per l'assunzione dei necessari accordi collaborativi per il buon svolgimento dei servizi. All'infuori di tali ipotesi, il personale comunale invita e se del caso ordina ai titolari e collaboratori di tali imprese di allontanarsi dai locali.

Art. 9

Depositi di osservazione, obitori, camere mortuarie

1. Presso il cimitero comunale di *Soramurat* è istituito un deposito di osservazione e un obitorio in locali idonei aventi i requisiti igienici richiesti dalla normativa in vigore.
2. L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è disposta, a seconda dei casi, dal personale adibito al servizio, dalla Pubblica Autorità che ha richiesto il recupero e trasporto di salma di persona accidentata o dall'Autorità Giudiziaria.
3. Nei depositi di osservazione è vietato l'ingresso di persone estranee. Previo riconoscimento è consentito l'accesso e la permanenza dei familiari e loro accompagnatori.
4. Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale al quale l'accesso è consentito nel rispetto delle disposizioni dell'Autorità Sanitaria.
5. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'Autorità Sanitaria.
6. Presso il cimitero comunale di *Soramurat* è istituita la camera mortuaria per la sosta dei feretri in attesa della cerimonia funebre.
7. Se richiesto dai familiari, la salma di una persona deceduta in abitazione può rimanere nella stessa per tutte le 24 ore del periodo di osservazione ed anche oltre fino al momento più opportuno per il trasporto al cimitero o al luogo delle esequie. I familiari ne hanno la responsabilità e sono tenuti ad una costante sorveglianza.
8. Non è permesso il trasporto di una salma da una abitazione all'altra senza autorizzazione del Sindaco.

Art. 10 Cremazione e conservazione o dispersione delle ceneri

1. La cremazione e gli adempimenti cimiteriali connessi possono essere sostenuti dal comune di ultima residenza nel caso previsto dall'art. 5, comma 1, della legge 130/2001. Ai residenti in vita nel comune sono equiparati coloro che sono stati collocati dall'ufficio comunale che si occupa di assistenza in case di riposo situate in altri comuni e iscritti in quei registri anagrafici.
2. La gratuità è riconosciuta se la cremazione viene richiesta al decesso della persona. Le operazioni di cremazione della salma richieste dai familiari successivamente alla sepoltura eseguita sia col sistema dell'inumazione che con quello della tumulazione sono a carico dei richiedenti.
3. I resti mortali rinvenuti dalle esumazioni ed estumulazioni ordinarie qualora non sia dissenziente il coniuge o in mancanza il parente più prossimo, possono essere avviati alla cremazione con oneri a carico dell'Amministrazione con le modalità previste per le esumazioni ordinarie.

Regolamento comunale di polizia mortuaria

4. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dal Sindaco del Comune in cui è avvenuto il decesso.
5. I dipendenti con qualifica impiegatizia assegnati ai servizi di polizia mortuaria sono abilitati, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968 n. 15, all'autenticazione delle sottoscrizioni degli atti di cui all'art. 79 del DPR 10 settembre 1990 n. 285.
6. *Le ceneri possono essere:*
 - a. *disperse, previa autorizzazione dell'ufficiale di Stato civile o suo delegato, nel cinerario comune del cimitero comunale di Soramurat, salvo che non ne sia richiesta la raccolta in un'urna cineraria sigillata da collocare in cellette o sepolture private nei cimiteri comunali nel rispetto dell'art. 14. Le urne non possono essere inumate nei campi comuni;*
 - b. *disperse delle ceneri in un'area del cimitero di Soramurat, individuata con deliberazione della Giunta comunale, secondo quanto previsto dall'art. 14;*
 - c. *disperse in natura nel territorio comunale, previa autorizzazione del Sindaco o suo delegato, nel rispetto della Legge 130/2001 e della L.P. 20.06.2008, n. 7 e s.m;*
 - d. *oggetto di affidamento ai soggetti individuati nella manifestazione di volontà del defunto. Dell'affidamento dell'urna o della rinuncia successiva all'affidamento deve essere tenuta annotazione in un registro, che riporta le generalità del soggetto affidatario e quelle del defunto, da tenere presso il comune.*³
- 6bis. *Qualora la destinazione finale delle ceneri sia prevista in comuni, province o regioni diversi i soggetti titolati all'affidamento o alla dispersione delle ceneri devono adeguarsi alle normative vigenti nel luogo di destinazione.*⁴

³ Comma modificato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 21.04.2009

⁴ Comma inserito con Deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 21.04.2009

TITOLO III: CIMITERI

Art. 11

Elenco dei cimiteri

1 Il Comune provvede al seppellimento dei defunti nei seguenti cimiteri:

- cimitero di *Soramurat* -
- cimitero di *Canazei* -
- cimitero di *Alba*

2 Il cimitero di *Alba* è utilizzato, di regola, per le inumazioni dei defunti che in vita risiedevano nelle Frazioni di Alba o Penia.

Art. 12

Disposizioni generali

1. La manutenzione, l'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco che vi provvede tramite l'ufficio comunale sotto il controllo dell'Autorità Sanitaria.
2. E' vietato il seppellimento di cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo i casi previsti dalla normativa vigente.
3. Le operazioni cimiteriali quali inumazione, tumulazione, cremazione, esumazione e traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi, sono riservate al personale comunale addetto al cimitero.
4. Ogni cimitero comunale ha riquadri denominati campi comuni, destinati alle inumazioni ordinarie. Le caratteristiche, l'ampiezza, la divisione in riquadri e l'ordine di impiego delle fosse, sono determinate a seconda delle caratteristiche del cimitero.
5. L'ufficio cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose. Il Comune non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questi utilizzati in modo improprio. Chiunque causi danni a persone o a cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

Art. 13

Utilizzazione dei campi comuni

1. Nei campi comuni dei cimiteri sono inumate al momento del decesso le salme di persone per le quali non è stata richiesta dai familiari altra destinazione. Le inumazioni avvengono in successione senza soluzione di continuità, secondo l'ordine dei funerali celebrati. L'inumazione avviene subito dopo la celebrazione del funerale.

2. Non è ammessa in nessun caso la inumazione di salma precedentemente inumata o tumulata in altra parte del cimitero, salvo i casi previsti per il campo di mineralizzazione. In casi straordinari e motivati il Sindaco può autorizzare la nuova inumazione in un campo comune di altro cimitero del comune, anche se il feretro proviene da cimitero di altro comune. L'inumazione non è consentita nel caso di salma già inumata o tumulata in sepoltura privata, di famiglia o individuale.
3. Ogni fossa nei campi di inumazione è contraddistinta da un numero progressivo, riportato sul cippo e nei registri tenuti dal servizio di custodia.

Art. 14

Diritto di sepoltura nei cimiteri comunali

1. Nei cimiteri comunali la sepoltura avviene senza distinzione di origine, cittadinanza e religione.
2. Nei cimiteri comunali sono ricevute e seppellite, mediante inumazione o tumulazione, le salme di persone:
 - a) residenti in vita nel territorio comunale;
 - b) residenti in vita in altro Comune o all'estero ma decedute nel Comune di Canazei;
 - c) già residenti nel territorio comunale ma che, in quanto collocati dall'ufficio comunale che si occupa di assistenza in case di riposo situate in altri comuni, sono state iscritte in quei registri anagrafici;
 - d) non residenti e decedute in altro comune, se nate nel Comune di Canazei oppure ivi residenti al momento della nascita.
3. Nelle tombe di famiglia presenti nei cimiteri comunali possono essere seppellite le salme degli aventi diritto, come stabilito dall'articolo 45 .
4. Il Sindaco può autorizzare, su domanda, la sepoltura nei cimiteri comunali di salme di persone anche in casi diversi da quelli previsti nei precedenti commi, qualora i familiari prospettino particolari motivi e situazioni personali particolari.
5. Quanto stabilito dai commi 2, 3 e 4 precedenti vale anche per la tumulazione e, qualora consentita, per l'inumazione di cassette ossario o di urne cinerarie.

Art. 15

Disciplina dell'ingresso

1. L'accesso ai cimiteri è consentito solamente ai pedoni ed ai mezzi speciali dei portatori di handicap.
2. E' vietato l'ingresso:
 - a) a coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;
 - b) alle persone munite di cesti od involti senza un plausibile motivo;
 - c) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il decoro del cimitero;

- d) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 - e) ai fanciulli di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti.
3. Gli enti o le associazioni che intendano promuovere cortei o altre cerimonie e manifestazioni all'interno dei cimiteri devono chiedere per iscritto l'autorizzazione al Sindaco almeno 5 giorni prima della data fissata per lo svolgimento. Il personale cimiteriale è tenuto a controllare il regolare svolgimento delle manifestazioni autorizzate.
 4. I cimiteri comunali sono aperti al pubblico secondo orari fissati dal Sindaco con apposito provvedimento e opportunamente evidenziati con cartelli apposti agli ingressi. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima dell'orario di chiusura.
 5. La visita ai cimiteri fuori orario è subordinata al permesso dell'ufficio, da rilasciare per comprovati motivi.

Art. 16

Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo e in specie:
 - a) fumare, tenere un contegno chiassoso, parlare a voce alta;
 - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - c) introdurre oggetti irriverenti;
 - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
 - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori;
 - f) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con la offerta di servizi e di oggetti), distribuire volantini pubblicitari;
 - h) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - i) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni; l) qualsiasi attività commerciale.
2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alle zone immediatamente adiacenti al cimitero.
3. Chiunque tenga all'interno dei cimiteri un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, pronunci discorsi e frasi offensive del culto professato dai dolenti, o violi quanto stabilito dai commi precedenti, è richiamato dal personale cimiteriale che può, se del caso, ordinare all'interessato di allontanarsi dal cimitero.
4. Per nessun motivo possono essere asportati dal cimitero i manufatti floreali usati per le esequie funebri. E' compito e cura del personale cimiteriale, quando i fiori siano appassiti, provvedere al loro smaltimento.

Art. 17

Lapidi e monumenti cimiteriali

1. Non è soggetta né a concessione né ad autorizzazione comunale la posa, sulle sepolture all'interno dei cimiteri, di lapidi e targhe che rispettino le norme e le caratteristiche standard approvate dalla Giunta comunale. Per il cimitero di *Soramurat* il Comune provvede direttamente alla fornitura ed alla posa delle lapidi e delle targhe, in conformità delle indicazioni dei congiunti del defunto e secondo le norme e le caratteristiche standard menzionate.
 2. Nei casi di cui al comma 1, i soggetti interessati o l'impresa da loro incaricata per iscritto presentano in duplice copia all'ufficio una comunicazione di inizio lavori accompagnata da una relazione che descriva le opere da compiersi e dimostri il rispetto delle caratteristiche regolamentari. La relazione deve essere integrata da un disegno in scala delle opere da eseguirsi. La relazione e il disegno anzidetti non necessitano della firma di professionista abilitato.
 3. I lavori possono essere avviati alla scadenza del trentesimo giorno successivo alla presentazione della comunicazione, salvo che l'ufficio entro tale termine non richieda le variazioni necessarie per riportare le opere da compiersi entro i limiti regolamentari. I lavori possono avviarsi anche prima di tale termine qualora l'ufficio ne riconosca la regolarità.
 4. Durante l'esecuzione dei lavori il personale a ciò incaricato deve essere in possesso della copia della comunicazione presentata all'ufficio, riportante gli estremi di ricevuta; tale documentazione deve essere mostrata al personale cimiteriale a sua semplice richiesta.
 5. Per la completezza dell'esame delle comunicazioni, relazioni e disegni pervenuti, l'ufficio può richiedere il parere dei competenti settori tecnici del Comune anche ai fini di accertare l'eventuale necessità della acquisizione, sulle opere progettate, di concessione o autorizzazione ai sensi delle vigenti normative urbanistiche ed edilizie. Il termine di 10 giorni può in tale caso essere aumentato fino a 30 giorni.
 6. La concessione o autorizzazione ai sensi dell'articolo 82 - 83 del T.U. delle leggi provinciali inerenti "Ordinamento urbanistico e tutela del territorio" è comunque dovuta per la realizzazione di manufatti (loculi, tumuli o monumenti funebri) per la tumulazione o l'inumazione nelle tombe di famiglia del cimitero di *Canazei*.
 7. Il Sindaco può concedere a enti, associazioni o comitati che ne fanno richiesta, di apporre nei cimiteri iscrizioni a ricordo di cittadini ritenuti meritevoli.
 8. E' consentito collocare ornamenti mobili (vasi, lumi, ceri ecc.) e la coltivazione di piante nei limiti e con le modalità approvate dalla Giunta comunale.
- 8bis. Nel caso di affidamento a un familiare o convivente o di dispersione delle ceneri, i dati anagrafici del defunto possono figurare su un'apposita targa collettiva, all'interno di un cimitero del comune di ultima residenza del defunto, secondo le caratteristiche standard approvate dalla Giunta comunale.*⁵

Art. 18

Accesso al cimitero per lavori

⁵ Comma inserito con Deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 21.04.2009

1. L'orario di accesso al cimitero per l'esecuzione di lavori è fissato dall'amministrazione comunale entro l'orario stabilito per il pubblico e con esclusione delle festività. E'

comunque vietato introdurre materiale o eseguire qualsiasi lavoro all'interno dei cimiteri nelle giornate comprese fra il 28 ottobre ed il 5 novembre. I lavori in corso devono essere sospesi e i luoghi interessati completamente riordinati prima del 28 ottobre di ogni anno.

2. E' vietato alle imprese svolgere all'interno dei cimiteri attività commerciali.
3. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui all'art. 16.
4. E' ammessa l'entrata di veicoli adibiti al trasporto o prelievo di materiali purché questi sostino all'interno del cimitero solamente per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico. Essi devono avere le ruote gommate e procedere a passo d'uomo.

Art. 19

Modalità' dei lavori

1. I soggetti che eseguono lavori nei cimiteri sono responsabili di ogni danno causato a persone o cose.
2. I materiali occorrenti per l'esecuzione delle opere devono essere introdotti già lavorati nel cimitero. Deve essere cura delle ditte o dei privati evitare di spargere materiali sul suolo del cimitero o di imbrattare le opere e le lapidi già esistenti. I materiali ricavati dallo scavo e i residui delle lavorazioni devono essere trasportati nel luogo indicato dal personale cimiteriale.
3. I cippi dei campi comuni, nel momento in cui vengono sostituiti da un monumento funebre, devono essere rimossi a cura del posatore con la massima cura e consegnati al personale cimiteriale.
4. Nei cimiteri di *Canazei* e di *Alba* l'amministrazione può differire l'inizio dei lavori di posa delle lapidi e dei manufatti in attesa del completo assestamento del terreno del campo d'inumazione.
5. Il prelievo dai cimiteri di lapidi e altri ornamenti fissi deve essere autorizzato dall'ufficio. Nell'autorizzazione saranno specificati le modalità e i tempi del prelievo da eseguirsi comunque a cura e spese degli interessati.
L'autorizzazione dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale cimiteriale.
6. Nella posa in opera delle lapidi deve essere mantenuto l'allineamento con quelle già esistenti, rispettando le eventuali disposizioni impartite dall'ufficio.
7. Ove si rilevino delle difformità o irregolarità nella posa in opera delle lapidi, agli interessati l'ufficio intima di provvedere al ripristino o alla regolarizzazione in un tempo comunque non superiore a 30 giorni. Scaduto inutilmente il termine prescritto le lapidi sono rimosse senza alcun altro preavviso da parte del Comune e provvisoriamente depositate in luogo idoneo. Il Comune non è responsabile degli eventuali danni arrecati ai manufatti per ed in causa della rimozione forzata. Le lapidi sono tenute a disposizione degli interessati per un periodo di sei mesi, trascorso il quale sono avviate alla demolizione.

Art. 20

Costruzione di sepolture private

1. Le sepolture private devono essere contenute nei limiti dell'area concessa.
2. La costruzione della sepoltura privata è soggetta a sorveglianza da parte del competente settore tecnico comunale.
3. Nella costruzione di tombe di famiglia l'esecutore deve recintare a regola d'arte lo spazio assegnato per evitare eventuali danni a cose, visitatori, o personale di servizio. E' vietato occupare spazi attigui senza l'autorizzazione dell'ufficio. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dall'ufficio secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali e di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento di materiali in altro spazio. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve risultare riordinato e libero di cumuli di sabbia, terra, calce o altro materiale.

Art. 21

Estromissione di imprese dai cimiteri

1. La violazione, da parte delle imprese ammesse ad eseguire lavori nei cimiteri, delle disposizioni del presente regolamento sono ad esse contestate dall'amministrazione comunale con l'intimazione della regolarizzazione a norma degli articoli precedenti. Alla terza contestazione successiva nell'arco di dodici mesi l'amministrazione può irrogare la sanzione della sospensione dei lavori in corso per un periodo non superiore a trenta giorni e nei casi più gravi la sanzione della estromissione dell'impresa da tutti i cimiteri del comune per un periodo massimo di tre mesi.

Art. 22

Rimozione di manufatti e ornamenti

1. Previa diffida diretta agli interessati, se noti, o pubblicata all'albo cimiteriale per un mese, sono rimossi d'ufficio i monumenti e le lapidi indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto tale da renderle non confacenti o non conformi allo scopo per il quale vennero collocate. Senza obbligo di nessun avviso sono ritirati o rimossi d'ufficio dalle tombe tutti gli oggetti che si estendano fuori dagli spazi di competenza o che, in qualunque forma, non si addicano al decoro del cimitero.
2. Gli ornamenti di fiori e piante devono essere adeguatamente curati dagli interessati e devono essere tolti non appena avvizziti. Il personale cimiteriale ha la facoltà di provvedervi direttamente in caso di negligenza degli interessati.
3. Il diritto alla permanenza di un monumento funebre, di una lapide o di una targa sulla sepoltura del proprio defunto decade automaticamente con la dichiarazione di termine della rotazione ordinaria, se in campo comune, o con la scadenza per qualsiasi motivo

4. della concessione della sepoltura privata. Ogni manufatto di cui non è fatta richiesta esplicita di prelievo da parte dei proprietari o chi per essi, entro le date contenute nelle lettere di avviso delle esumazioni ordinarie o della scadenza della concessione, diventano a tutti gli effetti e senza alcun obbligo di rimborso o indennizzo di proprietà del Comune. Gli oggetti non aventi nessun valore artistico e non altrimenti riutilizzabili sono avviati alla demolizione e allo smaltimento. Gli oggetti che possono presentare pregio artistico e storico sono depositati in luogo idoneo; l'ufficio presenta periodicamente alla Giunta comunale l'elenco di tali oggetti con proposte circa la loro destinazione. Le fotografie e altri ricordi strettamente personali collocati sulla sepoltura, sono conservati per un periodo di sei mesi entro il quale la famiglia può ritirarli senza alcuna formalità.
5. L'ufficio può disporre o concedere su richiesta che sia conservato il monumento o la lapide di una sepoltura privata scaduta se non prelevata dai proprietari. Il nuovo concessionario è impegnato a conservare dette opere modificando unicamente le iscrizioni e le epigrafi.

Art. 23

Obblighi del comune

1. L'Amministrazione comunale risponde dei danni arrecati direttamente dal proprio personale durante l'esecuzione di operazioni cimiteriali o comunque di lavori di pulizia e manutenzione dei cimiteri verso monumenti funebri, lapidi, targhe e ornamenti degli stessi.
2. E' dovere del personale adoperarsi affinché i lavori siano eseguiti con la massima cautela e rispetto dei manufatti funebri, mettendo in atto qualsiasi accorgimento idoneo ad evitare danneggiamenti e imbrattamenti.
3. Il Comune non risponde della sottrazione degli ornamenti e oggetti deposti sulle tombe.
4. Le lapidi dei campi comuni e delle sepolture private in terra che, in seguito ad assestamento naturale del terreno, manifestano dei cali e delle rotture sono sistemate e riparate a cura e spese dei proprietari, senza nessun coinvolgimento oneroso dell'amministrazione comunale, spettando unicamente al personale cimiteriale il compito del riporto di terreno ove occorra.

TITOLO IV: OPERAZIONI CIMITERIALI

Art. 24

Inumazioni

1. Lo scavo viene eseguito con tecniche e modalità tali da permettere agevolmente e con la necessaria sicurezza le operazioni di collocamento del feretro e l'accostamento dei familiari e dolenti per le cerimonie di rito.
2. La terra di ricopertura deve essere all'occorrenza integrata con sostanze idonee a favorire il processo di mineralizzazione della salma.
3. Le inumazioni si distinguono in comuni e private: sono comuni quelle effettuate nei campi di rotazione, sono private quelle eseguite nelle tombe in terra ottenute in concessione.
4. Entro tre giorni dall'inumazione sulle fosse dei campi comuni è posto un cippo in materiale inalterabile con le generalità del defunto e il numero progressivo.
5. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse metalliche. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro comune per il quale sussiste l'obbligo di duplice cassa, la cassa metallica deve essere esterna alla cassa lignea.
6. Nelle tombe in concessione può essere inumato un solo feretro. E' permessa l'inumazione di cassetture ossario o urne cinerarie in apposito pozzetto per salvaguardarne l'integrità, anche in aggiunta al feretro inumato secondo lo spazio disponibile, garantendo la stabilità della lapide sovrastante. Se l'inumazione di cassetture ossario o di urna/e cinerarie avvengano in campi comuni di rotazione in corrispondenza della lapide di un familiare, non interrompono né aumentano il tempo di inumazione del feretro. Si può procedere all'inumazione di altro feretro ove sia trascorso il termine stabilito al comma 1 dell'articolo 26, purché sia accertata l'avvenuta mineralizzazione. In caso diverso l'inumazione è prolungata sino al termine stabilito dall'Autorità Sanitaria.⁶
6. Bis In caso di inumazione di cassetture ossario o di urna/e cinerarie in aggiunta al feretro già inumato, il richiedente, all'atto della richiesta scritta, deve previamente prendere atto che l'inumazione è soggetta alle seguenti condizioni:
 - la/e cassetture ossario o urna/e cinerarie inumate/e, in aggiunta ad un feretro già inumato, non interrompono né aumentano il tempo di inumazione del feretro in campo comune;
 - la/e cassetture ossario o urna/e cinerarie inumate/e, in aggiunta ad un feretro già inumato, verranno esumate ordinariamente secondo il tempo di rotazione del feretro insieme al quale sono sepolte, determinato dal presente regolamento;
 - qualora i familiari dei defunti avvisati secondo quanto previsto dal presente regolamento non destinino in altra collocazione la/e cassetture ossario o urna/e cinerarie, il contenuto delle stesse vengono poste in ossario o cinerario comune;
 - la/e cassetture ossario o urna/e cinerarie inumate/e, in aggiunta ad un feretro già inumato, nel cimitero di Canazei nel campo comune, attualmente non più oggetto di nuove inumazioni, può essere rimossa previo avviso secondo il presente regolamento per pubblico interesse o necessità o volontà di altra destinazione del campo comune espressa dal Comune di

⁶ Comma modificato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 28 del 25.08.2017

Canazei.⁷

7. Non è ammessa l'esumazione straordinaria da una sepoltura privata e la successiva inumazione in un campo di mineralizzazione al solo ed unico scopo di creare lo spazio per l'inumazione di un nuovo defunto. L'esumazione è peraltro consentita ove la salma sia avviata alla cremazione.

Art. 25

Tumulazioni

1. Le tumulazioni sono le deposizioni di feretri, cassette ossario o urne cinerarie in opere murarie.
2. I loculi devono essere chiusi immediatamente dopo la deposizione del feretro o al più tardi entro tre giorni sempreché non sussistano problemi igienico-sanitari. In ogni caso nessun loculo occupato da feretri o cassette ossario o urne cinerarie deve rimanere aperto ed in vista al pubblico.
3. Nei loculi singoli è permessa la tumulazione di un solo feretro. Accanto al feretro, nei limiti dello spazio disponibile, è consentita anche la conservazione di cassette ossario o di urne cinerarie. Fino alla tumulazione dell'avente diritto nel loculo possono essere conservate solamente cassette ossario o urne cinerarie.

⁷ Comma inserito con Deliberazione del Consiglio comunale n. 28 del 25.08.2017

4. Nei loculi delle tombe di famiglia è permessa la tumulazione di un solo feretro e di cassetture ossario e urne cinerarie secondo lo spazio disponibile. Si può procedere alla tumulazione di altro feretro ove siano trascorsi 40 anni dalla precedente tumulazione e sempreché il processo di mineralizzazione si sia completato. Non è ammessa l'estumulazione di salme e la successiva inumazione in un campo di mineralizzazione allo scopo di rendere possibile la sepoltura di un altro defunto. L'estumulazione è peraltro consentita ove la salma sia avviata alla cremazione.

Art. 26

Esumazioni ordinarie

1. Per i campi di inumazione sono stabiliti i seguenti tempi ordinari di rotazione:
 - cimitero di *Soramurat*: 15 anni;
 - cimitero di *Canazei*: 25 anni;
 - cimitero di *Alba*: 20 anni.
2. Tutte le esumazioni eseguite dopo questo periodo sono esumazioni ordinarie che vengono disposte dall'ufficio in base alla necessità di nuove inumazioni. L'inumazione di cassetta/e ossario o di urna/e cineraria/e in aggiunta al feretro non interrompe né aumenta il tempo di rotazione del campo comune che viene determinato dall'inumazione del feretro.⁸
3. L'ufficio predispone periodicamente l'elenco dei defunti da esumare in via ordinaria suddiviso per cimiteri.
4. L'ufficio avverte per iscritto con congruo anticipo i familiari dei defunti se conosciuti o se reperibili con ricerche presso l'anagrafe comunale. L'avviso è diretto al parente più prossimo che avrà l'onere di avvertire gli altri familiari interessati. Chi intende recuperare le ossa del proprio defunto deve richiederlo all'ufficio entro il termine indicato nell'avviso. Nell'avviso va in particolare specificato quanto previsto all'art. 10, comma 3.
4. Bis Nel caso in cui siano inumate, insieme al feretro da esumare, anche cassetta/e ossario o urna/e cineraria/e, l'ufficio avverte per iscritto i familiari del/i defunti secondo le modalità di cui al comma 4 del presente articolo. Qualora i famigliari dei defunti avvisati non destinino in altra collocazione la/e cassetta/e o urna/e cineraria/e, il contenuto delle stesse vengono poste in ossario o cinerario comune.⁹
5. Le esumazioni sono programmate dall'ufficio in modo tale da escludere per quanto possibile i mesi di luglio, agosto, dicembre e gennaio.
6. La mineralizzazione delle salme è compiuta quando sono rinvenute unicamente le ossa.
7. La salma non completamente mineralizzata è inserita nella stessa fossa o traslata nel campo di mineralizzazione all'interno del cimitero ove rimarrà per almeno cinque anni e comunque per il tempo sufficiente al completamento del processo. Laddove non sia dissenziente il coniuge o, in mancanza, il parente più prossimo, e laddove la capienza del cimitero lo renda necessario, la salma non mineralizzata può essere avviata alla

⁸ Comma modificato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 28 del 25.08.2017

⁹ Comma inserito con Deliberazione del Consiglio comunale n. 28 del 25.08.2017

cremazione su disposizione del Sindaco.

8. Le ossa rinvenute, qualora i familiari non ne richiedano la collocazione in una sepoltura privata vengono depositate nell'ossario comune in modo indistinto.
9. Alle operazioni di esumazione possono assistere unicamente familiari del defunto e loro accompagnatori. Le persone estranee sono allontanate immediatamente dal personale cimiteriale.

4. I resti del feretro e degli indumenti sono smaltiti secondo le norme riguardanti i rifiuti speciali.

Art. 27

Esumazioni straordinarie

1. Sono esumazioni straordinarie quelle effettuare prima della scadenza del periodo decennale di inumazione di cui all'art. 26, comma 1. Salvo che per quelle disposte dall'Autorità Giudiziaria, le esumazioni sono autorizzate dal Sindaco su richiesta dei familiari per il trasferimento della salma in sepoltura di cimitero di altro comune o per la cremazione della stessa. In circostanze eccezionali adeguatamente motivate, il Sindaco può autorizzare il trasferimento della salma in sepoltura di altro cimitero comunale. Se la causa della morte è stata una malattia infettiva-diffusiva devono essere osservate le specifiche disposizioni di legge al riguardo.
2. Le esumazioni straordinarie richieste dai familiari possono essere effettuate in tutti i mesi dell'anno con esclusione di luglio, agosto, dicembre e gennaio. Esse sono eseguite alla presenza dell'Autorità Sanitaria e dall'incaricato del servizio di custodia. La richiesta di esumazione straordinaria da parte dei familiari è presentata all'ufficio e nella stessa è specificata la destinazione della salma.
3. I feretri contenenti le salme possono essere usati per il trasferimento all'interno dello stesso cimitero quando in buono stato di conservazione e quando la traslazione avvenga senza alcun pregiudizio per la salute e l'igiene pubblica.
4. Per i trasporti in altro cimitero o fuori comune, a meno che il feretro non sia in ottime condizioni, e comunque su insindacabili disposizioni del rappresentante dell'Autorità Sanitaria, esso deve essere sostituito con altro idoneo. Per i trasporti ad altro comune in tutti i casi è applicata la cassa di zinco, anche esterna a quella di legno.

Art. 28

Estumulazioni

1. Le estumulazioni sono ordinarie e straordinarie. Sono ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel manufatto edilizio non inferiore a 40 anni. Sono straordinarie quelle eseguite prima dei tempi anzidetti richieste dai familiari per il trasferimento del defunto o su ordine dell'Autorità Giudiziaria.
2. Alle estumulazioni si applicano tutte le norme delle esumazioni di cui agli articoli 26 e 27 in quanto applicabili. In particolare le estumulazioni ordinarie sono eseguite dagli operatori cimiteriali nei tempi stabiliti dall'ufficio e le ossa rinvenute, qualora i familiari non richiedano la loro collocazione in cellette o altra sepoltura privata, sono depositate nell'ossario comune in forma indistinta.
3. Se la salma estumulata non è in condizioni di completa mineralizzazione essa è inumata nel campo di mineralizzazione, previa apertura della cassa di zinco, per il periodo necessario ad assicurare il completamento del processo di mineralizzazione. Alle condizioni previste dalla normativa vigente e dal presente regolamento le salme possono altresì essere avviate alla cremazione.

Art. 29

Oggetti rinvenuti

1. Al momento della presentazione della domanda, i richiedenti l'esumazione o l'estumulazione sono invitati a dichiarare se sussiste la possibilità di rinvenire oggetti preziosi o ricordi personali. Se tali oggetti vengono rinvenuti, essi sono consegnati ai richiedenti con redazione di apposito verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato ai richiedenti stessi e l'altro conservato agli atti dell'ufficio.
2. Tutti gli oggetti preziosi e i ricordi personali non richiesti dai familiari seguono la destinazione della salma. Del rinvenimento viene comunque redatto un verbale che viene conservato agli atti dell'ufficio. E' fatto assoluto divieto al personale cimiteriale di trattenere per sé gli oggetti di cui al presente articolo.

Art. 30

Contenitori per la tumulazione

1. La salma destinata alla tumulazione deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno l'altra di metallo. La cassa metallica deve essere esterna e deve riportare, in modo indelebile, l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
2. Le cassette ossario e le urne cinerarie devono garantire che il loro contenuto non possa fuoriuscirne e consentire, sull'esterno di esse, l'identificazione dei dati anagrafici del defunto.

TITOLO V: CONCESSIONI CIMITERIALI

Art. 31

Strutture per la tumulazione individuale o per la conservazione di cassette ossario o di urne cinerarie

1. Ai fini di una corretta programmazione dell'uso dei cimiteri, la costruzione di strutture destinate alla tumulazione individuale o alla conservazione di cassette ossario o di urne cinerarie è riservata all'Amministrazione comunale.
2. Per gli usi di cui al comma precedente nei cimiteri comunali sono disponibili le seguenti strutture:
 - cimitero di *Soramurat*:
 - loculi per la tumulazione di feretro;
 - loculi per la conservazione di cassette ossario;
 - loculi per la conservazione di urne cinerarie;
 - cimitero di *Alba*:
 - loculi per la conservazione di cassette ossario;
3. Le strutture di cui al comma 2 appartengono al demanio comunale. L'assegnazione ai privati avviene mediante il rilascio di provvedimento amministrativo denominato concessione cimiteriale.

Art. 32

Concessione cimiteriale per la tumulazione di feretro

1. La concessione per tumulazione di feretro consente al concessionario di utilizzare il loculo oggetto di concessione per la tumulazione del proprio feretro. La concessione è rilasciata esclusivamente a nome del richiedente. E' ammesso il rilascio a nome di altra persona esclusivamente se è defunta e nei seguenti casi:
 - quando il defunto, in vita, ha presentato valida domanda di concessione, ma l'atto non è ancora stato rilasciato; in tale caso il subentrante può provvedere agli adempimenti necessari per il rilascio della concessione;
 - quando il subentrante, anche in assenza di richiesta o di altra dichiarazione in vita da parte del defunto, chiede il rilascio della concessione a nome del proprio congiunto per la tumulazione del suo feretro, provvedendo a tutti gli adempimenti necessari per il rilascio.
2. Il richiedente o il defunto a nome del quale è richiesta la concessione deve avere il diritto alla sepoltura nei cimiteri comunali ai sensi dell'art. 14.
3. Parte della concessione è esclusivamente il concessionario, che esercita i diritti e adempie agli obblighi da essa previsti. Alla sua morte gli succede il subentrante.

4. Prima della tumulazione del feretro nel loculo possono essere deposte per la conservazione cassette ossario ed urne cinerarie, nel limite di capienza della struttura. All'atto della tumulazione del feretro tali oggetti devono essere rimossi; in mancanza di indicazioni da parte del concessionario o del subentrante, l'amministrazione richiede a quest'ultimo di indicare tempestivamente quale destinazione dare agli oggetti che devono essere rimossi dal loculo. In mancanza, l'amministrazione destina il contenuto delle cassette ossario all'ossario comune e quello delle urne cinerarie al cinerario comune.
5. Per il rilascio della concessione deve essere versato il canone di concessione.
6. La durata della concessione è stabilita in 40 anni dalla data di sottoscrizione dell'atto di concessione da parte del concessionario. Nei casi in cui la concessione è sottoscritta dal subentrante, il termine decorre dalla data di tumulazione del feretro del concessionario.
7. Se richiesto dal subentrante, la durata della concessione è prorogata in modo da ottenere un periodo di effettiva tumulazione di 40 anni. In tale caso il subentrante è tenuto a pagare l'integrazione del canone di concessione, con riferimento al canone di concessione in vigore all'atto della proroga, in proporzione alla durata della medesima. Le frazioni d'anno di almeno sei mesi sono considerate anno intero; le altre sono trascurate.
8. Per le cassette ossario e le urne cinerarie eventualmente presenti nel loculo al momento dell'estumulazione si procede come per gli oggetti che impediscono la tumulazione del feretro, ai sensi del comma 3 precedente.
9. Non è consentito il rilascio di più di 2 concessioni per ciascun gruppo familiare. A tale fine, per gruppo familiare si intende quello composto dal richiedente, dal suo coniuge e dai figli. Il limite vale anche per il caso di richiesta di rilascio a nome del congiunto defunto.
10. Il richiedente ha la facoltà di chiedere che gli sia assegnato un loculo adiacente ad altro, già dato in concessione. Se il loculo è disponibile, l'amministrazione è tenuta a soddisfare la richiesta.
11. La concessione cimiteriale per la tumulazione di feretro non è rinnovabile dopo la tumulazione.
12. La concessione cimiteriale per la tumulazione di feretro non è trasferibile, neanche a causa di morte, né su essa possono essere costituiti diritti a favore di terzi.

Art. 33

Concessione cimiteriale per la conservazione di cassette ossario

1. La concessione per conservazione di cassette ossario consente al concessionario di utilizzare il loculo oggetto di concessione per la tumulazione dei cassette ossario e, eventualmente, di urne cinerarie, entro il limite di capienza della struttura. La concessione è rilasciata esclusivamente a nome del richiedente.
2. Le cassette ossario e le urne cinerarie devono contenere resti di persone con diritto alla sepoltura nei cimiteri comunali ai sensi dell'art. 14.

3. Parte della concessione è esclusivamente il concessionario, che esercita i diritti e adempie agli obblighi da essa previsti. Alla sua morte gli succede il subentrante.
4. Per il rilascio della concessione deve essere versato il canone di concessione.
5. La durata della concessione è stabilita in 20 anni dalla data di sottoscrizione dell'atto di concessione da parte del concessionario.
6. Non è consentito il rilascio di più di 5 concessioni per ciascun gruppo familiare. A tale fine, per gruppo familiare si intende quello composto dal richiedente, dal suo coniuge e dai figli. Per ciascun gruppo familiare, è ammesso il rilascio anche di 5 concessioni a nome dello stesso concessionario.
7. Il richiedente ha la facoltà di chiedere che gli sia assegnato un loculo adiacente ad altro, già dato in concessione. Se il loculo è disponibile, l'amministrazione è tenuta a soddisfare la richiesta.
8. La concessione cimiteriale per la conservazione di cassette ossario è rinnovabile una volta soltanto.
9. La concessione cimiteriale per la conservazione di cassette ossario non è trasferibile, neanche a causa di morte, né su essa possono essere costituiti diritti a favore di terzi.

Art. 34

Concessione cimiteriale per la conservazione di urne cinerarie

1. La concessione per conservazione di urne cinerarie consente al concessionario di utilizzare il loculo oggetto di concessione esclusivamente per la tumulazione di urne cinerarie, entro il limite di capienza della struttura. La concessione è rilasciata esclusivamente a nome del richiedente.
2. Le urne cinerarie devono contenere resti di persone con diritto alla sepoltura nei cimiteri comunali ai sensi dell'art. 14.
3. Parte della concessione è esclusivamente il concessionario, che esercita i diritti e adempie agli obblighi da essa previsti. Alla sua morte gli succede il subentrante.
4. Per il rilascio della concessione deve essere versato il canone di concessione.
5. La durata della concessione è stabilita in 20 anni dalla data di sottoscrizione dell'atto di concessione da parte del concessionario.
6. Non è consentito il rilascio di più di 5 concessioni per ciascun gruppo familiare. A tale fine, per gruppo familiare si intende quello composto dal richiedente, dal suo coniuge e dai figli. Per ciascun gruppo familiare, è ammesso il rilascio anche di 5 concessioni a nome dello stesso concessionario.
7. Il richiedente ha la facoltà di chiedere che gli sia assegnato un loculo adiacente ad altro, già dato in concessione. Se il loculo è disponibile, l'amministrazione è tenuta a soddisfare la richiesta.
8. La concessione cimiteriale per la conservazione di urne cinerarie è rinnovabile due volte soltanto.

9. La concessione cimiteriale per la conservazione di urne cinerarie non è trasferibile, neanche a causa di morte, né su essa possono essere costituiti diritti a favore di terzi.

Art. 35

Subentrante del concessionario

1. Se il richiedente decede prima del rilascio dell'atto di concessione gli può subentrare, su richiesta, uno dei successibili ai sensi degli articoli 566 e seguenti del Codice civile.
2. Se il concessionario decede dopo il rilascio della concessione, gli subentra il successibile ai sensi degli articoli 566 e seguenti del Codice civile, se unico. Se i successibili sono più d'uno, essi con atto scritto designano il subentrante. Se la designazione non avviene, si considera subentrante, nell'ordine:
 - il coniuge;
 - il figlio più anziano;
 - il discendente di grado più stretto e a parità di grado il più anziano;
 - l'ascendente di grado più stretto e a parità di grado il più anziano;
 - il fratello o la sorella più anziano;
 - il parente più prossimo più anziano.

Art. 36

Procedimento di rilascio delle concessioni cimiteriali

1. Per ottenere il rilascio di una concessione cimiteriale deve essere presentata all'amministrazione comunale richiesta scritta, in carta legale, precisando le generalità del richiedente, il cimitero al quale si riferisce e il tipo di concessione richiesta. Se la richiesta è a nome di altra persona, dovranno essere indicate anche le generalità di quest'ultima, allegando la procura o atto equivalente.
2. Le concessioni sono rilasciate seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle domande. Tale ordine può essere derogato con provvedimento motivato del Sindaco, qualora i familiari prospettino particolari motivi e situazioni richiedenti risposte umanitarie e non formali.
3. Le domande di concessione non soddisfatte per indisponibilità delle strutture richieste possono essere periodicamente confermate per iscritto dal richiedente, entro 3 anni a far data dal 1° gennaio dell'anno di presentazione o di conferma. In tale caso si conserva l'originaria priorità acquisita.
4. La concessione è sottoscritta dal responsabile del servizio; l'atto di concessione in deroga ai sensi del comma 2 precedente è sottoscritto pure dal Sindaco, e riporta la motivazione della deroga stessa. All'atto del rilascio, il concessionario o il richiedente per esso, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, sottoscrive l'atto di concessione per accettazione e per dar conto dell'avvenuto pagamento del canone

Art. 37

Manutenzione

1. Il loculo oggetto di concessione deve essere costantemente tenuto in condizione di decoro e pulizia a cura del concessionario, che è tenuto ad adempiere alle prescrizioni che il Comune ritenga di dover impartire.

Art. 38

Rinnovo

1. Alla scadenza della concessione il concessionario o il subentrante, quest'ultimo nei casi ammessi, hanno la facoltà di ottenerne, su domanda, il rinnovo. E' dovuto il pagamento del canone in vigore al momento del rinnovo.
2. L'ufficio tiene uno scadenziario delle concessioni. Ogni anno l'ufficio compila l'elenco distinto per cimitero delle concessioni scadenti l'anno successivo. Tale elenco è tenuto a disposizione del pubblico presso l'ufficio.

Art. 39

Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro e di speculazione;
 - b) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso dei loculi;
 - c) quando non si sia provveduto alla collocazione di regolare lapide o monumento funebre sulla sepoltura privata entro i termini fissati;
 - d) quando il loculo risulti in stato di abbandono per incuria o quando non siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione;
 - e) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione e nel presente regolamento.
2. Nei casi sub a) e sub b) la decadenza viene pronunciata previa comunicazione dell'avvio del procedimento. Negli altri casi viene dichiarata previa diffida al concessionario a provvedere all'adempimento degli obblighi entro il termine massimo di 30 giorni. In caso di irreperibilità la diffida viene pubblicata per 30 giorni consecutivi all'albo comunale.
3. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete all'organo che ha rilasciato la concessione. Ai concessionari decaduti o altri aventi titolo non spetta alcun indennizzo o rimborso.
4. Ove sia accertato che i loculi oggetto di concessione non possono più essere utilizzati come stabilito nei relativi atti di concessione.

Art. 40

Revoca

1. E' facoltà dell'amministrazione comunale ritornare in possesso di qualsiasi manufatto in concessione quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. La revoca viene pronunciata dall'organo che ha rilasciato la concessione, previa comunicazione dell'avvio del procedimento. La concessione viene trasferita per il tempo residuo spettante in un'analogia struttura, se possibile nell'ambito dello stesso cimitero. Le spese per la traslazione dei defunti e per il trasferimento dei monumenti sono a carico del Comune.
3. Ove il concessionario non sia reperibile, la comunicazione di avvio del procedimento e il provvedimento di revoca vengono comunicati mediante pubblicazione all'albo comunale per la durata di 30 giorni. Nel provvedimento di revoca va comunque indicato il giorno fissato per la traslazione, che può essere eseguita anche in assenza del concessionario.

Art. 41

Rinuncia

1. La rinuncia alla concessione per la tumulazione di feretro è ammessa solamente nel caso di loculo non occupato o, se occupato, esclusivamente qualora la salma ivi collocata sia trasferite in altro loculo comunale o in altro comune.
2. La rinuncia alla concessione per la tumulazione di cassette ossario e di urne cinerarie è sempre ammessa a condizione che agli oggetti eventualmente contenuti nel loculo sia data una destinazione conforme alla normativa in vigore. Non è consentita l'inumazione di cassette o di urne in aree cimiteriali comunali.
3. La rinuncia è proposta dal concessionario e viene accettata con provvedimento dell'organo che ha rilasciato la concessione.
4. Con l'accettazione della rinuncia è dovuto al concessionario il rimborso di una somma pari a 1/N della tariffa applicata al momento della concessione per ogni anno intero o frazione di anno non inferiore a 6 mesi di residua durata, intendendosi per N il numero di anni della originaria concessione.

TITOLO VI: TOMBE DI FAMIGLIA

Art. 42

Concessione cimiteriale per tomba di famiglia

1. Con la concessione cimiteriale per tomba di famiglia il concessionario costituisce a favore degli appartenenti a un gruppo – la sua famiglia oppure, nel caso concessionaria sia una persona giuridica, i soggetti individuati dal suo ordinamento – il diritto di essere sepolti, con il sistema della tumulazione o dell'inumazione, nello spazio cimiteriale comunale denominato sepoltura privata.
2. La concessione cimiteriale per tomba di famiglia non è trasferibile, neanche a causa di morte, né su essa possono essere costituiti diritti a favore di terzi.

Art. 43

Divieto di rilascio di nuove concessioni

1. Ai fini di una razionale e corretta utilizzazione delle strutture cimiteriali comunali è stabilito il divieto di rilascio di nuove concessioni per tomba di famiglia.

Art. 44

Concessioni già rilasciate

2. Le concessioni per tomba di famiglia già rilasciate a una o più persone fisiche, tutte in regime di perpetuità, sono disciplinate dai rispettivi atti di concessione e dalla normativa da essi richiamata, per quanto ancora applicabile, nonché dalle disposizioni del presente regolamento.

Art. 45

Diritto di sepoltura in tomba di famiglia

1. Nelle tombe di famiglia hanno diritto di essere sepolti i componenti di una sola famiglia. Fatto salvo l'uso per le sepolture che ha avuto luogo in precedenza, dalla data di

entrata in vigore del presente regolamento hanno diritto di sepoltura nella tomba di famiglia:

- a) i concessionari, i loro ascendenti e discendenti in linea retta, i loro coniugi e gli affini di primo grado;
 - b) i parenti in via collaterale e gli affini sino al IV grado del concessionario, eventualmente indicati da questo o dal subentrante;
 - c) le persone indicate dal concessionario o dal subentrante non rientranti nei casi di cui alle lettere a) o b) precedenti, ma che siano state conviventi di familiari o che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei loro confronti. Le benemeritenze acquisite o la convivenza devono essere attestate mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.
2. Il diritto di sepoltura si esercita entro i limiti di capienza della tomba di famiglia, che è stabilita in conformità delle regole comuni per le inumazioni e le tumulazioni. Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie avvengono qualora sia necessaria una nuova sepoltura, purché:
- sia trascorso il periodo minimo di inumazione di 25 anni e sia comunque accertata l'avvenuta mineralizzazione;
 - sia trascorso il periodo minimo di tumulazione di 40 anni e sia comunque accertata l'avvenuta mineralizzazione.
3. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie sono consentite qualora il concessionario, il rappresentante comune o il subentrante chieda di trasferire la salma in sepoltura di cimitero di altro comune o di avviarla alla cremazione.
4. Le cassette ossario possono essere conservate nella tomba di famiglia, in apposito loculo. Le urne cinerarie possono essere conservate in loculi, anche assieme a cassette ossario, oppure inumate.
5. Sulle lapidi e sui monumenti della tomba di famiglia possono essere collocate targhe, iscrizioni ecc. a memoria di defunti con diritto di sepoltura, anche se non sepolti in essa. Nelle epigrafi delle iscrizioni, targhe ecc. deve essere usata l'espressione "*a memoria*" o "*in ricordo*" o altra equivalente. Le iscrizioni e quant'altro collocato nelle tombe di famiglia prima dell'entrata in vigore del presente regolamento può essere mantenuto.

Art. 46

Esercizio del diritto di sepoltura

1. Il diritto di sepoltura si esercita:

- attraverso il concessionario, quando la concessione è intestata ad una sola persona;

- attraverso il rappresentante comune, ai sensi dell'articolo 47, quando la concessione è intestata a più persone;
 - attraverso il subentrante, ai sensi dell'articolo 48, alla morte dell'unico o dell'ultimo degli intestatari della concessione.
2. Il concessionario, il rappresentante comune o il subentrante adempiono agli oneri ed agli obblighi nascenti dalla concessione e sono gli unici legittimati ad esercitarne i diritti. In particolare, essi sono gli unici ad essere legittimati a chiedere all'amministrazione la sepoltura nella tomba di famiglia di un avente diritto.
 3. Il concessionario, il rappresentante comune o il subentrante allegano alla domanda di sepoltura nella tomba di famiglia la dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa al grado di parentela o di affinità tra il defunto e il concessionario, oppure tra il defunto e un'altra persona già sepolta nella tomba di cui sia stato dichiarato il rapporto di parentela.
 4. Eventuali controversie tra gli aventi diritto di sepoltura sono rilevanti per l'amministrazione esclusivamente qualora le venga notificato provvedimento dell'Autorità giudiziaria.

Art. 47

Rappresentante comune

1. Nel caso di concessioni rilasciate a più di un concessionario, qualora più d'uno di loro siano ancora in vita, l'amministrazione gli richiede mediante raccomandata con avviso di ricevimento di indicare il rappresentante comune, che sarà l'unico soggetto legittimato nei confronti dell'amministrazione. Se la designazione non ha luogo, rappresentante comune è considerato l'intestatario vivente più anziano. Alla morte dell'ultimo concessionario agli intestatari succede il subentrante, ai sensi dell'articolo 48.

Art. 48

Subentrante

1. Se il concessionario è unico, alla sua morte gli subentra il successibile ai sensi degli articoli 566 e seguenti del Codice civile, se unico. Se i successibili sono più d'uno, essi con atto scritto designano il subentrante. Se la designazione non avviene, si considera subentrante, nell'ordine:
 - il coniuge;
 - il figlio più anziano;
 - il discendente di grado più stretto e a parità di grado il più anziano; - l'ascendente di grado più stretto e a parità di grado il più anziano;
 - il fratello o la sorella più anziano;
 - il parente più prossimo più anziano.
2. Se intestatarie della concessione sono più persone, alla morte dell'ultima ad esse succede il subentrante, che è designato con atto scritto dai successibili ai sensi degli articoli 566 e seguenti del Codice civile di ciascun intestatario. Se la designazione non avviene si considera subentrante, nell'ordine:
 - il coniuge dell'intestatario più anziano;
 - i coniugi degli altri intestatari, in ordine d'età di questi ultimi;
 - il figlio più anziano dell'intestatario più anziano;
 - il figlio più anziano degli altri intestatari, in ordine d'età di questi ultimi;
 - il discendente di grado più stretto, e a parità di grado il più anziano, dell'intestatario più anziano;
 - il discendente di grado più stretto, e a parità di grado il più anziano, degli altri intestatari, in ordine d'età di questi ultimi.
3. Alla morte del subentrante gli subentra il successibile ai sensi degli articoli 566 e seguenti del Codice civile, se unico. Se i successibili sono più d'uno, essi con atto scritto designano il nuovo subentrante. Se la designazione non avviene, si considera subentrante, nell'ordine:
 - il coniuge;
 - il figlio più anziano;
 - il discendente di grado più stretto e a parità di grado il più anziano; - l'ascendente di grado più stretto e a parità di grado il più anziano;
 - il fratello o la sorella più anziano;
 - il parente più prossimo più anziano.

Art. 49

Decadenza

1. Qualora sia accertato che la famiglia è estinta e siano trascorsi 25 anni dall'ultima sepoltura ad inumazione o 40 anni da quella a tumulazione, il Sindaco dichiara la decadenza della concessione.
2. La famiglia si intende estinta quando ricorrono entrambe le circostanze seguenti: non vi siano persone che rientrano nella fattispecie dell'articolo 45; i defunti non siano più ricordati con deposizione di fiori o altro per almeno 3 anni consecutivi.
3. L'avvio del procedimento di decadenza di cui ai commi precedenti è pubblicato all'albo comunale per 30 giorni consecutivi.
4. Nel caso che successivamente alla dichiarazione di decadenza della concessione sia accertata l'esistenza di aventi diritto alla sepoltura, su domanda di uno di loro la concessione è concessa di nuovo, gratuitamente e per la durata di 50 anni.
5. Si applicano inoltre i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 39.

Art. 50

Novazione della concessione

1. Al fine di favorire il riacquisto della disponibilità comune delle aree cimiteriali occupate dalle tombe di famiglia, l'amministrazione comunale e il concessionario, o il rappresentante comune o il subentrante, possono concordare la novazione della concessione.
2. Per effetto della novazione, la concessione per tomba di famiglia si estingue e in luogo di essa sono rilasciate nuove concessioni cimiteriali per la tumulazioni di feretro, per la conservazione di cassette ossario o di urne cinerarie ai sensi degli articoli 32 e seguenti.
3. Le concessioni di cui al comma 2 possono essere anche gratuite e di durata diversa, purché di durata non superiore a 99 anni, in conformità degli accordi con i privati. L'amministrazione comunale approva l'accordo con deliberazione della Giunta comunale, che è presupposto per il rilascio delle nuove concessioni.
4. Gli accordi con i privati possono prevedere anche l'assunzione a carico dell'amministrazione comunale degli oneri della traslazione delle salme, della rimozione dei manufatti e del ripristino delle aree occupate dalla tomba di famiglia.
